

Allegato B) al n. 28305/18196 di rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

**Art. 1**

È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "OMNIBUS società consortile a responsabilità limitata".

La sigla "OMNIBUS S.r.l." può essere legittimamente usata, in tutti i casi consentiti in luogo della ragione sociale scritta per intero.

**Art. 2**

La Società consortile ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante presso il relativo Registro delle Imprese. Con rispetto delle forme e delle modalità di legge, la Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località.

**Art. 3**

La durata della Società consortile è fissata fino a tutto il 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La stessa può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

**Art. 4**

La Società si propone di contribuire alla crescita e allo sviluppo delle Imprese e degli enti soci, promuovendone la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Società cura la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie alle imprese e agli enti associati ed agisce sul mercato in nome proprio, ma nell'interesse dei soci, come organizzazione unitaria, provvedendo:

- 1) ad assumere e procurare commesse, ordini, contratti, autorizzazioni, appalti, concessioni o sub concessioni dallo Stato, da enti pubblici e da privati, per la prestazione di Servizi relativi al trasporto di persone, di merci, di documenti ed altro, nonché di quelli complementari, affini, annessi o connessi e in particolare:
  - a) noleggio di autobus, autovetture, aeromobili, natanti e altri mezzi di trasporto, con o senza conducente;
  - b) servizi di scuolabus;
  - c) servizi di trasporto e distribuzione di merci, documenti, valori, effetti postali;
  - d) gestione associata collettiva di autovetture (car sharing);
  - e) servizi sostitutivi di linee tranviarie e ferroviarie, anche in concessione o in sub concessione;
  - f) servizi di linea nazionali e internazionali, anche di

competenza statale o di altri enti pubblici territoriali;

g) servizi di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, anche in concessione o in sub concessione;

h) servizi di navigazione marittima o relativa ad acque interne;

i) altri servizi comunque diretti alla mobilità delle persone e delle cose, quali funivia, funicolari, tappeti mobili, ecc.

l) promozione, prestazione e gestione di attività turistiche;

m) gestione di attività connesse alla mobilità, quali parcheggi, aree e luoghi attrezzati per la sosta, l'attracco, la custodia, il rimessaggio dei mezzi, nonché per la sosta ed il ristoro dei passeggeri e degli operatori;

n) istituzione, distribuzione e gestione, diretta o per il tramite dei propri associati e/o concessione a terzi di punti di vendita di titoli di viaggio, relativi alla fruizione dei servizi di trasporto e dei parcheggi;

o) manutenzione e riparazione di veicoli, anche per conto terzi;

2) a disciplinare, mediante appositi regolamenti, l'affidamento delle attività di cui sopra ai soci, tenendo conto della disponibilità, da parte dei singoli, dei mezzi idonei e delle necessarie autorizzazioni;

3) a coordinare e disciplinare le attività svolte, nel rispetto dell'autonomia dei singoli, al fine di assicurare i migliori risultati economici e gestionali alle loro imprese e la migliore e più economica prestazione dei servizi all'utenza, anche con il ricorso a servizi telematici per il migliore impiego dei loro mezzi;

4) ad assegnare anche a terzi l'esecuzione di quelle attività che i soci e la Società consortile non sono in grado di svolgere, previa stipulazione di opportune convenzioni, sempre che ciò sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale;

5) ad assumere anche in proprio l'esecuzione delle attività attinenti agli scopi sociali;

6) ad effettuare, anche tramite soci, acquisti collettivi di materiali, pezzi di ricambio, pneumatici, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario al funzionamento dei mezzi di trasporto di proprietà dei soci;

7) ad istituire gestire, anche tramite soci, nell'interesse delle imprese associate officine meccaniche di riparazione dei mezzi di trasporto e distributori carburanti;

8) a stipulare, anche tramite i soci, accordi e convenzioni con costruttori, concessionari e fornitori di beni e servizi per l'acquisto, da parte dei soci della Società di mezzi di trasporto, beni strumentali, materiali o di qualsiasi altro bene o servizio, nonché per le coperture assicurative, obbligatorie od opportune, per il risarcimento dei danni derivanti alle persone, alle cose, ai beni in seguito ad

incidenti stradali o nel corso delle operazioni di carico, trasporto, scarico, movimentazione, stoccaggio o comunque riportati o provocati durante la prestazione dei servizi, allo scopo di contenerne gli oneri ed i costi;

9) ad incrementare l'attività della Società e dei soci, attraverso iniziative di promozione, di studio, di ricerche di mercato, di informazione e di ogni altro mezzo ritenuto idoneo ed efficace per pubblicizzare presso la clientela e gli utenti i servizi che la Società consortile è in grado di prestare o fornire;

10) ad istituire servizi comuni di assistenza tecnica, amministrativa, assicurativa, tributaria, commerciale, creditizia e di mercato, da porre a disposizione dei soci, compresa la tenuta della contabilità, l'elaborazione dei dati, gli adempimenti fiscali, la valutazione e la comparazione dei risultati conseguiti dalle rispettive imprese e comunque con espressa esclusione dell'esercizio di attività per le quali sia richiesta l'iscrizione in un Albo professionale;

11) a favorire l'accesso al credito bancario ed a qualsiasi altra forma di finanziamento da parte dei soci, anche mediante la prestazione di avalli e fidejussioni;

12) ad assumere le più opportune iniziative per l'istituzione e la formazione professionale del personale dipendente dagli imprenditori e dagli enti soci anche con la utilizzazione dei progetti e dei fondi stanziati dalla Comunità Europea, dallo Stato e dagli altri enti pubblici.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto a quelle sopra elencate, le seguenti attività, purché strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale:

a) porre in essere ogni operazione commerciale, industriale, immobiliare o finanziaria;

b) assumere interessenze o partecipazioni in altre Società od Imprese costituite o costituende, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

c) concedere, tramite appositi consorzi fidi, fidejussioni, garanzie a favore dei soci e di altre imprese e società nelle quali ha assunto partecipazioni.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria con esclusione delle attività riservate dalle leggi n. 1/1991, 197/1991 e D.Lgs. n. 385/1993 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs n. 385/93.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può chiedere ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti disposti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, o da altri enti o organismi pubblici, parastatali o da privati. È data libera facoltà ai soci di effettuare versamenti di denaro alla Società per meglio consentire alla stessa il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia in conto

finanziamento e cioè con diritto al rimborso, sia in conto capitale e quindi a fondo perduto.

Dette forme di intervento finanziario dovranno comunque essere effettuate in modo tale che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico, così come specificato, dalle vigenti norme in materia e quindi attualmente nel rispetto dei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, quali precisati (o precisandi anche in futuro) con deliberazioni del C.I.C.R. o Organi ed Enti competenti.

Tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno produttivi di interessi ai tassi di mercato.

## TITOLO II

### SOCI

#### Art. 5

Potranno essere socie della Società le imprese che possiedono una stabile organizzazione ed operano principalmente sul territorio della Città Metropolitana di Bologna, nel settore del trasporto di persone o in settori a questo connessi, che svolgono effettivamente tutte o parte delle attività sopra elencate all'art. 4.

#### Art. 6

Le quote della Società non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e potranno essere cedute secondo le modalità stabilite dall'art.14.

#### Art. 7

Per quanto attiene ai rapporti con la Società, il domicilio e gli indirizzi dei soci sono quelli risultanti dal Registro delle Imprese.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio, indirizzi di posta elettronica e numeri di fax.

#### Art. 8

Tenuto conto delle finalità consortili della Società, i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) ad accettare, ad eseguire ed a curare con diligenza i lavori, i trasporti, le attività od i servizi assegnati dalla Società consortile, utilizzando i propri mezzi, strutture o beni strumentali e sotto la propria responsabilità;
- c) a comunicare alla Società i dati relativi al tipo, alla marca, alla portata e alle altre caratteristiche di tutti mezzi, beni strumentali e strutture dei quali hanno la disponibilità, che intendono destinare ai servizi consorziati, alla natura del titolo di possesso degli stessi, nonché le eventuali variazioni, ed ogni altra

notizia che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali;

d) a versare i contributi ordinari e integrativi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'inizio dell'esercizio;

e) a consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della Società consortile, dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

f) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche della propria attività, forma giuridica, sede;

g) a non aderire ad altri enti o forme associative le cui finalità siano in contrasto o incompatibili con quelle perseguite dalla Società consortile o identiche, simili o concorrenti con le stesse, nell'ambito territoriale della provincia di Bologna, fatti salvi gli obblighi Istituzionali del socio pubblico, salvo il preventivo assenso esplicito dell'Assemblea.

#### **Art. 9**

Nei confronti dei soci che non provvedano a sanare la loro esposizione debitoria verso la Società a qualunque titolo la stessa sia sorta, o che si siano resi inadempienti nell'osservanza degli obblighi sociali, il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni consistenti nella temporanea sospensione dalla assegnazione di lavori o degli altri diritti sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno. Nessun provvedimento può essere adottato prima che l'interessato sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire chiarimenti o giustificazioni entro un congruo periodo di tempo.

Tutte le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata entro quindici giorni dalla loro assunzione.

#### **Art. 10**

I soci che, singolarmente o associati, rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di fare eseguire a proprie spese, annualmente, la revisione del bilancio della Società.

Ciascun socio ha diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 11**

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla

revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società entro 90 giorni revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società entro 90 giorni.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la

partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### Art. 12

Il socio decade, oltreché nei casi previsti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5.

### TITOLO III

#### CAPITALE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 13

Il capitale sociale è di euro 80.000,00 (ottantamila), diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Ciascuna quota deve essere costituita a norma di legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

#### Art. 14

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, la propria quota dovrà previamente, con lettera raccomandata AR, offrirla in prelazione agli altri soci mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione che ne darà notizia agli altri soci entro 30 giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario ed il prezzo della quota oggetto di cessione.

Se entro il termine di 30 giorni nessun socio opera la prelazione, il Consiglio di Amministrazione - con il voto di almeno 2/3 dei componenti, esprimerà l'assenso al trasferimento della quota al nominativo indicato dal cedente. In caso di prelazione operata da più soci si procederà a riparto, in proporzione delle rispettive quote.

Decorsi tre mesi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione senza che si sia addivenuti alla cessione o in caso di delibera negativa, le quote saranno sottoscritte dagli altri soci in proporzione a quelle già possedute.

#### Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;

- c) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;
- d) da altri fondi assimilabili a riserva;
- e) da ogni contributo o liberalità che pervenga alla Società, da parte di chiunque, enti pubblici o privati, per essere destinati al patrimonio sociale.

#### Art. 16

I soci sono tenuti a versare alla Società:

a) i contributi ordinari, da conteggiare in base alla quota percentuale dei lavori e dei servizi acquisiti e regolarmente effettuati per il tramite della Società da ciascun Socio sul totale dei servizi gestiti dalla Società consortile;

b) i contributi integrativi eventualmente necessari a sopperire alle spese per il funzionamento della Società, in caso siano risultati inadeguati quelli di cui alla lettera che precede. Detti contributi integrativi verranno conteggiati in base al medesimo criterio in cui vengono ripartiti fra i soci i contributi ordinari.

L'ammontare e le modalità di versamento delle quote percentuali e dei contributi integrativi sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto a rimborsare alla Società le spese sostenute per il soddisfacimento di particolari servizi usufruiti, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o previste nel regolamento interno.

Il socio non potrà sottrarsi agli obblighi ivi previsti invocando il beneficio della limitazione di responsabilità in considerazione dello schema consortile, ma l'assunzione di tali obblighi non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

#### Art. 17

Per le obbligazioni assunte dalla Società consortile nei confronti dei terzi, risponde esclusivamente la stessa con il suo patrimonio sociale.

I soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote sottoscritte.

#### Art. 18

L'esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2364 c.c. certificate dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del termine ordinario di 120 giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.



Gli utili del bilancio approvato, sono destinati come segue:  
- per una quota pari al 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;  
- il residuo è destinato ad essere ripartito tra i soci, in proporzione alle quote di capitale sociale effettivamente versato, salva diversa disposizione adottata dalla Assemblea che approva il bilancio.

Nel caso si verificano perdite, dovrà farsi luogo, prima della ripartizione degli utili dei soci, alla reintegrazione del capitale sociale o alla riduzione dello stesso nella misura corrispondente alle perdite.

#### Art. 19

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale, sede e vigenza delle cariche sociali con attestazione dei relativi poteri;
- b) l'indicazione e la documentazione relativa alla effettiva attività svolta, alla condizione professionale, alle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di ammissione di un nuovo Socio l'Assemblea, alternativamente:

- potrà aumentare il capitale della Società per consentire l'ingresso del nuovo socio;
- potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che si proceda al trasferimento di quote dei Soci esistenti a quello di nuova ammissione, determinando anche il prezzo di tali cessioni, garantendo l'uguaglianza fra i soci,

### TITOLO IV ORGANI SOCIALI

#### Art. 20

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Consiglio di Amministrazione.
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei sindaci, ove nominato.
- e) il Revisore o la Società di Revisione, ove nominati.

Ogni socio o delegato di ente socio, indipendentemente dalle quote sociali sottoscritte, esercita l'elettorato attivo e passivo e può essere designato a ricoprire cariche sociali.

#### Art. 21

La convocazione dell'Assemblea deve essere eseguita a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata a mano o A.R., fax,

posta elettronica con avviso di avvenuto recapito o altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

Il Consiglio potrà in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore, se nominato), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno il 10% dei Soci rappresentanti il capitale sociale.

In questa ultima ipotesi, la riunione dell'Assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **Art. 22**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed alla stessa partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo e i direttori, se invitati.

Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea sia in persona dei propri legali rappresentanti, sia a mezzo di mandatari all'uopo delegati, ovvero partecipano per mezzo di persone di volta in volta delegate.

A tale riguardo dovranno essere regolarmente depositate agli atti della Società, oltre alle deleghe scritte per l'intervento nella singola Assemblea, come meglio si dirà in appresso, anche copia delle delibere degli organi competenti, con le quali vengono nominati i mandatari delegati con scadenza a rappresentare le persone giuridiche socie nelle Assemblee.

L'Assemblea, quando è validamente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci,

anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea può svolgersi con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. In tal caso, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

#### Art. 23

Hanno diritto di intervento all'Assemblea i soci risultanti al Registro delle Imprese alla data fissata per l'Assemblea.

I soci, risultanti al Registro delle Imprese, in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni non possono esercitare il diritto di voto.

È ammessa la delega tra soci aventi diritto al voto, alle condizioni di cui all'art. 2372 del codice civile.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti della Società.

Per le votazioni si procede per alzata di mano o con le diverse modalità di volta in volta stabilite dal Presidente.

#### Art. 24

L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta.

Spetta e compete, all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che non potranno essere inferiori a tre o superiori a sette, la nomina e revoca degli stessi componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) la scelta della composizione dell'organo di controllo, nonché la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente o del Sindaco unico o del Revisore;
- d) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) stabilire l'importo dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ivi compresa la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi;

f) stabilire i compensi dei sindaci o del Revisore;  
g) deliberare su tutti gli altri argomenti, attinenti alla gestione della Società, rimessi alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Per le decisioni di cui all'art. 2479 numeri 4) e 5) del c.c., l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

#### **Art. 25**

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi o per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, possono essere rieletti.

Nel caso di morte prima della scadenza del mandato, di decadenza o dimissioni di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, provvede alla sostituzione a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo tra i suoi membri, il Presidente. Per la prima volta il Presidente verrà nominato in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

I consiglieri sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o nei casi d'urgenza a mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione purché in Italia e degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti gli amministratori in carica, nonché dell'intero organo di controllo.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Le funzioni di segretario sono svolte, su designazione di

chi presiede, da uno dei consiglieri, da un impiegato della Società o da uno dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che il presente statuto non preveda maggioranze diverse.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in apposito libro e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.

#### Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Società e come tale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quelli ritraessi dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare talune delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale, giudiziale ed istituzionale della Società e ne sottoscrive gli atti, premettendo la ragione sociale.

La rappresentanza della Società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, ai Consiglieri Delegati, se nominati.

#### Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Procuratori per singoli atti o categorie di atti. Può nominare anche un Direttore Generale e uno o più Direttori Tecnici e/o Amministrativi, scelti anche tra persone estranee alla Società, cui affidare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali o la direzione tecnica e/o amministrativa della Società, ma non la sua rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione determina le attribuzioni, i poteri e la retribuzione dei direttori e dei Procuratori.

#### Art. 29

Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, ovvero in caso di nomina facoltativa decisa dall'Assemblea, la società nomina uno o più sindaci o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea, nel caso di nomina del Collegio Sindacale, nomina anche il suo Presidente, scegliendolo tra i suoi membri effettivi.

I sindaci, se nominati, ovvero il revisore, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per la nomina dell'organo di controllo, per le sue

retribuzioni, per le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi membri, per le attribuzioni e i doveri collegiali e dei singoli sindaci e per le loro responsabilità, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

#### TITOLO V REGOLAMENTI INTERNI

##### Art. 30

Al fine di meglio disciplinare operazioni sociali o rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della Società consortile e dei suoi organi, il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 31

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste all'articolo 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (30) giorni dal loro verificarsi. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le

maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto e a condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile (articoli 2484 e ss.).

**Art. 32**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni, se e in quanto compatibili, del Codice Civile e della legislazione speciale in materia di società consortili.

**Art. 33**

Per ogni controversia tra i soci è esclusivamente competente il foro di Bologna.



Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.